

Il rendimento medio accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,598% e a 0,645%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A05298

DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), e segnatamente, il Capo II ("Interventi di rafforzamento patrimoniale"), recante la disciplina delle modalità e delle condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge:

- articolo 13, comma 2, che autorizza, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Capo II del Decreto Legge;

- articolo 18, comma 2, che prevede che, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge;

- articolo 22, che disciplina le misure di ripartizione degli oneri fra i creditori e che, tra l'altro, dispone che con il medesimo decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sia disposto l'aumento di capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse;

- articolo 23, comma 3, che, in caso di presentazione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente") della richiesta di intervento dello Stato cui all'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge, determina il valore economico da attribuire alle passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della determinazione delle azioni da attribuire in sede di conversione in base alla metodologia di calcolo indicata nell'Allegato al Decreto Legge;

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma";

Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Paschi, in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di Euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress test basata su uno scenario avverso;


Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non è stata realizzata per l'impossibilità di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;

Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15";

Vista la nota del 23 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera *d*), punto *iii*), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge;

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata;

Vista la nota del 30 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge;



Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovi requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi è tenuta a rispettare;

Vista la nota del 28 giugno 2017 con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi è solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera *d*), punto (iii), della direttiva 2014/59/UE;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale la ricapitalizzazione precauzionale in favore di Banca Monte Paschi è stata ritenuta compatibile con il mercato interno e che prevede, tra l'altro, che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 siano convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ritenuta la necessità di un intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale di Banca Monte Paschi, ha disposto un aumento del capitale sociale della Banca a servizio della sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di azioni ordinarie della Banca stessa, per un importo pari a euro 3.854.215.456,30 e che, in conformità all'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ha subordinato l'efficacia della suddetta sottoscrizione all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui allo stesso articolo 22;

Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5, del medesimo Decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorità competente;

Considerato che non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 7, del Decreto Legge e che l'adozione delle misure di ripartizione degli oneri deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 22, comma 5, del Decreto Legge;

Vista la nota del 20 luglio 2017 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato che il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2, inclusi quelli detenuti da Banca Monte Paschi e/o proprie controllate, è pari a euro 4.658.879.597,64;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui all'articolo 22 del Decreto Legge, si rende necessario disporre un aumento del capitale sociale di Banca Monte Paschi, per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 euro al servizio delle misure stesse;

Considerato, in particolare, che si rende necessario, visto il fabbisogno di capitale regolamentare di Banca Monte Paschi, applicare le misure di ripartizione degli oneri sia all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo 22 (strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1), sia, non essendo ciò sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare, all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 22 (strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2);

Considerato che si rende quindi necessario, anche al fine assicurare parità di trattamento per i titolari di tutti gli strumenti sopra richiamati e puntualmente elencati nell'articolo 23, comma 3, del Decreto Legge, disporre la conversione dei medesimi strumenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettere *a*) e *b*), del Decreto Legge, in azioni di Banca Monte Paschi, secondo la metodologia di calcolo indicata nell'Allegato, parte A, al Decreto Legge;

Considerato che si rende altresì necessario, per assicurare l'efficace applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, disporre, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *c-bis*), del Decreto Legge, l'azzeramento delle passività di Banca Monte Paschi derivanti da finanziamenti alla stessa concessi da soggetti da essa controllati nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, del Decreto Legge;


Considerato che l'adozione delle misure previste dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge determina, tra l'altro, l'inefficacia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delle garanzie rilasciate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. se ricorrono cumulativamente le condizioni ivi previste, nonché l'inefficacia, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dalla Banca stessa, aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui al comma 2 del medesimo articolo e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers SpA, relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers SpA in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Vista l'indicazione del valore, pari a euro 17,3 per azione, necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Considerato che per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'allegato al Decreto Legge il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, è risultato pari a euro 8,65;



Ritenuto, tenuto conto della relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonché del documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, così come asseverati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge, che è verificata la condizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera *c*), del Decreto Legge;

Vista la nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, con cui la Banca d'Italia ha trasmesso la proposta formulata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 237 del 2016;

Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge;

Ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere la proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Decreta:

Art. 1.

Aumento di capitale a servizio delle misure di ripartizione degli oneri

1. È disposto l'aumento del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 mediante l'emissione di n. 517.099.404 azioni ordinarie, che risultano integralmente sottoscritte per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Misure di ripartizione degli oneri

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettere *a*) e *c-bis*), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legge, dei seguenti strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1:

- Emissione XS0122238115;
- Emissione XS0121342827;
- Emissione XS0131739236;
- Emissione XS0180906439,

nonché l'azzeramento del valore nominale delle passività di Banca Monte dei Paschi S.p.A., derivanti da finanziamenti, in qualunque forma tecnica, che sono stati concessi alla banca stessa, da parte di soggetti da essa controllati, nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento, di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo

decreto-legge, in relazione alle quali sono stati emessi gli strumenti sopra elencati.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. *b*), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15, si dispone la conversione in azioni ordinarie computabili nel capitale primario di classe 1 di Banca Monte dei Paschi S.p.A. aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto-legge, dei seguenti strumenti e prestiti di classe 2:

- Emissione IT0004352586;
- Emissione XS0236480322;
- Emissione XS0238916620;
- Emissione XS0391999801;
- Emissione XS0415922730;
- Emissione XS0503326083;
- Emissione XS0540544912.

Art. 3.

Effetti delle misure di ripartizione degli oneri

1. L'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 determina gli effetti di cui all'articolo 22, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Art. 4.

Modalità di conversione

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in esito all'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'Allegato dello stesso decreto-legge, gli strumenti elencati all'articolo 2, commi 1 e 2, sono convertiti in azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., secondo la seguente ripartizione:

a) numero 6.936.416 azioni per l'emissione XS0122238115;

b) numero 30.346.820 azioni per l'emissione XS0121342827;

c) numero 19.075.144 azioni per l'emissione XS0131739236;

d) numero 595.593 azioni per l'emissione XS0180906439;


e) numero 249.775.491 azioni per l'emissione IT0004352586;

f) numero 42.583.815 azioni per l'emissione XS0236480322;

g) numero 12.023.121 azioni per l'emissione XS0238916620;

h) numero 11.560.693 azioni per l'emissione XS0391999801;

i) numero 57.803.468 azioni per l'emissione XS0415922730;



l) numero 42.624.277 azioni per l'emissione XS0503326083;

m) numero 43.774.566 azioni per l'emissione XS0540544912.

2. Le azioni sono assegnate ai titolari degli strumenti proporzionalmente alla quota degli stessi da ciascuno posseduta, con arrotondamento all'intero inferiore. Nessun corrispettivo spetta per le frazioni di azioni non assegnate. L'importo dell'aumento di capitale e il numero delle azioni indicati all'articolo 1, nonché il numero delle azioni indicato al comma 1 del presente articolo sono adeguati per tener conto degli arrotondamenti di cui al presente comma.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'Organo Amministrativo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provvede agli adempimenti necessari per dare piena attuazione alle disposizioni del presente decreto, inclusa la pubblicità nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, con conseguente aggiornamento dello statuto.

2. Il presente decreto è sottoposto al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 994

17A05397

DECRETO 27 luglio 2017.

Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;

Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), secondo cui "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II";

Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma";

Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente"), in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress basata su uno scenario avverso;



Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non è stata realizzata per l'impossibilità di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;

Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15";

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera *d*), punto *iii*), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge;

Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata;

Vista la nota del 30 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge;

Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovi requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi è tenuta a rispettare;

Vista la nota del 28 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi è solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera *d*), punto *iii*), della direttiva 2014/59/UE;

Visto l'art. 18, comma 3, del Decreto Legge, in forza del quale "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia è disposto *a*) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; *b*) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; *c*) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente";

Visto l'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ai sensi del quale "la sottoscrizione delle azioni dell'emittente ai sensi dell'articolo 18 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici";

Considerato che il capitale regolamentare riveniente dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri nei confronti degli strumenti di capitale aggiuntivo di

classe 1 e degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 - il cui valore comunicato da Banca Monte Paschi in data 20 luglio 2017, ammonta a euro 4.658.879.597,64 - non risulta in ogni caso sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare individuato dalla BCE con le note sopra citate;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale, tra l'altro, è stata sancita la compatibilità con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato dell'intervento pubblico nel capitale di Banca Monte Paschi consistente nella sottoscrizione di un aumento di capitale per circa euro 3,9 miliardi e nell'acquisto di azioni ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Decreto Legge fino ad euro 1,5 miliardi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge, che, date le dimensioni e la quota di mercato della Banca Monte Paschi, l'intervento di rafforzamento patrimoniale richiesto dalla stessa è necessario, come anche attestato dalla Commissione europea nella decisione sopra citata, per evitare una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria;

Vista la nota del 14 luglio 2017, con la quale la Banca Monte Paschi ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, in data 13 luglio 2017, ha ritenuto di non convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare l'aumento di capitale;

Vista l'indicazione del valore, pari a 17,3 euro per azione, necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonché il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Considerato che, per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte B dell'allegato al Decreto Legge, il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze, è risultato pari a euro 6,49;

Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5 del medesimo decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorità competente;

Visto l'articolo 24 del Decreto Legge, secondo cui "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale



niale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze";

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2017, recante la "Ripartizione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani", le cui disposizioni prevedono che "Per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, è così ripartito:

a) la somma di sedici miliardi di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale;

b) la somma di quattro miliardi di euro è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza";

Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge;

Visto il parere della Banca di Italia rilasciato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Decreto Legge, con nota n. 0930079 del 21 luglio 2017;

Decreta:

Articolo unico
Aumento di capitale

1. È disposto l'aumento di capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 2441 del codice civile, per un controvalore pari ad euro 3.854.215.456,30.

2. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione è determinato in euro 6,49 per ciascuna azione.

3. È altresì disposta l'integrale sottoscrizione delle azioni di cui al comma 1 da parte del Dipartimento del Tesoro. La sottoscrizione produce effetti dall'acquisto dell'efficacia del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, concernente l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, in conformità all'articolo 22 del medesimo decreto-legge. Il conferimento da parte del Ministero sarà completato entro 5 giorni dall'efficacia della sottoscrizione.

4. Gli oneri a carico del Bilancio dello Stato per effetto dell'attuazione del presente decreto sono complessivamente determinati in euro 3.854.215.456,30.

5. Il presente decreto è sottoposto al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'organo amministrativo di Banca Monte dei Paschi provvederà alla pubblicità nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, della sua avvenuta sottoscrizione e liberazione con conseguente aggiornamento dello Statuto.

7. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 995

17A05398

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 13 luglio 2017.

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1735).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la comunicazione COM(2011) 808 def. della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma quadro di ricerca e innovazione orizzonte 2020», nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorità: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere di-

